



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6906 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Gloria Gasperoni, rappresentato e difeso dagli avvocati Federica Moschini, Chiara Casadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;

Avvocatura Generale dello Stato, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-dell'esclusione dall'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso indetto dal
ministero dell'istruzione finalizzato al reclutamento del personale docente per posti
comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado (decreto n.

499 del 21 aprile 2020) e disposizioni modificative ai sensi dell'art. 59 comma 11 d.l. 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106;

- della risposta alla domanda n. 8 a risposte multiple ritenute ambigue, incerte e non univoche, inerenti alla prova scritta di Letteratura Italiana e Lingua Italiana, per la classe di concorso A012 (discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado);

- di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e conseguente a quelli di cui sopra, anche se non conosciuto al ricorrente

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gasperoni Gloria il 18/2/2023: della graduatoria finale (prove ultimate) del concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, per la classe di concorso A012

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Ritenuta la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei potenziali controinteressati, dispone la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami - mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione e con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019 - nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque) dal primo adempimento;

P.Q.M.

Dispone la notifica per pubblici proclami ai fini della integrazione del contraddittorio nei sensi di cui alla motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 09 giugno 2025.

Il Presidente
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO